

Pubblicato il 10/09/2021

N. 04807/2021 REG.PROV.CAU.
N. 05566/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5566 del 2021, proposto da

Ditta Individuale Onoranze Funebri di Tilli Claudio, Claudio Tilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Bragagni, Mauro Paladini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cosimo De Angelis, Carmela Fanigliulo, Annunziata Maranò Masella, Salvatore Orlando, Giovanni Orlando, Vincenzo Ciro Fedele, Francesca Fedele, Genoveffa Martinucci, Pasquale Lenti, Giuseppe Lenti, Angela Giorgianni, Leonardo Laino, Cosima Orlando, Antonio Liuzzi, Ada Laino, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Bolognese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Vaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 317/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie, di Cosimo De Angelis, di Carmela Fanigliulo, di Annunziata Maranò Masella, di Salvatore Orlando, di Giovanni Orlando, di Vincenzo Ciro Fedele, di Francesca Fedele, di Genoveffa Martinucci, di Pasquale Lenti, di Giuseppe Lenti, di Angela Giorgianni, di Leonardo Laino, di Cosima Orlando, di Antonio Liuzzi e di Ada Laino;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Elena Quadri;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto che sussista il necessario *fumus boni iuris* dell'appello cautelare atteso che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 166 del 2021, l'attività funeraria non è in alcun modo riconducibile ai servizi cimiteriali e che, riguardo al *periculum in mora*, sussiste l'esigenza di riprendere la gestione della struttura di commiato;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, respinge l'istanza cautelare in primo grado. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Elena Quadri

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO